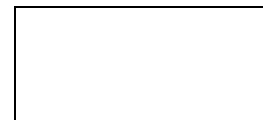


Civile Ord. Sez. 2 Num. 10423 Anno 2026
Presidente: FALASCHI MILENA
Relatore: MACCARRONE TIZIANA
Data pubblicazione: 20/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35731/2019 R.G. proposto da:

PRETE ROBERTO, che si difende in proprio quale Avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale presso la PEC: robertoprete@pec.ordineavvocatitrevise.it;

-ricorrente -

contro

MANGIONE CRISTIAN;

-intimato-

avverso SENTENZA di TRIBUNALE TREVISO n. 1986/2019 depositata il 21/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE.

FATTI DI CAUSA

Roberto Prete, nominato difensore d'ufficio di Cristian Mangione, ne aveva chiesto la condanna a pagare il compenso per l'attività prestata convenendolo avanti al Giudice di Pace di Treviso.

Il Giudice di Pace adito si era dichiarato incompetente per territorio, in ritenuta applicazione delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo, dovendo essere Cristian Mangione appunto qualificato come consumatore.

Il Tribunale di Treviso, avanti al quale Roberto Prete aveva proposto appello, ha confermato la declaratoria di incompetenza per territorio, sottolineando come il fatto che l'appellante non avesse ricevuto incarico dal privato fosse irrilevante, perché la tutela consumeristica trovava applicazione anche nell'ipotesi di difensore d'ufficio dello stesso.

Roberto Prete propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

Cristian Mangione è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa delle difese già svolte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si osserva che il Tribunale di Treviso ha pronunciato in sede di appello avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Treviso, che pure aveva pronunciato solo sulla propria incompetenza per la ritenuta competenza territoriale inderogabile, ex art. 66 d. lgs. n. 206/2005: nessun rilievo è stato esperito, nemmeno d'ufficio, in ordine all'ammissibilità dell'appello avverso una pronuncia declinatoria della competenza e la sentenza ricorso non è stata sottoposta a critica sotto questo profilo, in modo tale che il presente giudizio di legittimità deve essere svolto, in applicazione del principio dell'apparenza, come ricorso avverso sentenza di appello.

2. Con un primo motivo Roberto Prete lamenta *“Violazione di norme di diritto e/o falsa applicazione degli art. 3 lett. A) e lett. C) ed art. 33 comma 2 lett. U) del d.lgs. n. 206 del 2005 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”*.

I Giudici di merito avrebbero erroneamente applicato l’art. 33 cod cons., individuando con riferimento al Foro del consumatore il Giudice territorialmente competente per una causa di recupero del credito del difensore d’ufficio nei confronti dell’imputato inadempiente. Sarebbe già incongruo definire consumatore un imputato al quale viene contestato un reato ma, in concreto, mancherebbero pure un rapporto negoziale tra le parti e lo svolgimento di un’attività definibile come attività commerciale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 co 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per essere state ingiustificatamente poste a carico del ricorrente spese processuali quantificate in misura superiore al richiesto, nonostante l’entità del credito fosse inferiore ad € 1.100,00 e quindi in palese violazione della norma richiamata.

3. Con il terzo motivo Roberto Prete si duole della *“violazione di norma di legge ed in particolare degli artt. 10 del DPR n. 115/2002 e 32 disp. att. c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”*: sarebbe stata affermata l’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in una controversia esente, trattandosi di recupero del credito del difensore d’ufficio.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La difesa d’ufficio è disciplinata dall’art. 97 c.p.p. ed ha la finalità di rendere effettivo in ogni momento del procedimento-processo penale il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., alla quale è conseguenziale l’obbligatorietà della prestazione da parte del difensore d’ufficio - individuato secondo criteri oggettivi specificamente normati, nell’ambito degli iscritti ad

apposito albo nazionale: cfr. l'art. 29 disp. att. c.p.p. -, il quale non può rifiutare di prestare il proprio patrocinio se non in presenza di un giustificato motivo.

Il difensore d'ufficio, una volta nominato, esercita i medesimi diritti e le medesime facoltà del difensore di fiducia ed è assistito dalle stesse garanzie (Cass. Sez. I Penale, n. 1779 del 10/12/2014), a meno che non intervenga la dispensa, per giusta causa, da parte dell'autorità designante, o non sopraggiunga la nomina di un difensore di fiducia - la sua eventuale sostituzione, fuori dei casi consentiti dalla legge, integra un'ipotesi di nullità (Sez. 1, n. 26474 del 24/04/2013, Kolenda)-.

La questione di diritto posta dal ricorrente riguarda l'applicabilità della tutela consumeristica, con particolare riferimento all'art. 66-bis del D.lgs. n. 206/2005, che introduce un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile per tutelare la posizione del consumatore, quale parte debole, anche nel rapporto con il professionista, prevedendo come foro competente quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Sull'applicabilità del foro del consumatore, la giurisprudenza di merito ha registrato orientamenti contrastanti, ponendo in un caso l'accento sulla posizione di debolezza della parte assistita, in un'altra prospettazione valorizzando l'ontologica differenza esistente tra il contratto di prestazione d'opera professionale tra cliente ed avvocato e il conferimento della difesa d'ufficio, per nomina dell'Autorità Giudiziaria e con obbligo a svolgere l'incarico (senza possibilità di rinuncia nei casi previsti), quindi in assenza di un rapporto contrattuale concluso tra le parti che lo porrebbe al di fuori della disciplina dei "contratti dei consumatori".

Appare corretto per risolvere il contrasto considerare l'istituto della difesa d'ufficio tenendo conto della differenza tra la sua fase genetica e quella esecutiva perché, se è vero che la nomina del difensore d'ufficio trova la sua genesi in un atto dell'Autorità

Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, finalizzato ad assicurare la difesa tecnica da parte di chi ne è privo (soddisfacendo non solo la garanzia prevista dall'art. 24 della Costituzione ma anche la garanzia analoga emergente dalla disposizione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali), è altrettanto vero che alle connotazioni di natura pubblicistica si affiancano profili strettamente privatistici nella fase esecutiva del contratto. Il difensore d'ufficio, al pari del difensore di fiducia, è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale ed impone il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (cfr. Cass. n. 8494/2020, Cass. n.26470/2023). In sostanza, sono a carico del professionista nominato d'ufficio obblighi di informazione e di diligenza ai quali corrisponde una responsabilità del difensore per l'inadempimento della propria prestazione in caso di *mala gestio*, come accade per le obbligazioni nascenti dai contratti a prestazioni corrispettive. Da parte sua, il beneficiario della prestazione è tenuto al pagamento del compenso del difensore d'ufficio in relazione all'attività svolta dal difensore, secondo le tariffe professionali, tenendo conto della natura dell'incarico e dei risultati perseguiti (secondo l'art. 116 del DPR n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio è tenuto a recuperare dall'assistito il proprio "credito", che è il corrispettivo della prestazione resa in favore dell'imputato). Appare emergere, quindi, nella fase esecutiva del rapporto, il nesso di sinallagmaticità che caratterizza il contratto di prestazione d'opera professionale, con la previsione di diritti ed obblighi a carico delle parti cui lo Stato è

estraneo (dato che, come affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza del 18 ottobre 2006, nella causa &&. Contro Italia nel ricorso n. 18114/02 -, non si può imputare ad uno Stato la responsabilità di tutte le lacune di un avvocato nominato d'ufficio o scelto dall'imputato). In linea generale, il difensore d'ufficio così come il difensore di fiducia, per inadempimento contrattuale e, quindi, l'intervento autoritativo dello Stato nella fase genetica è finalizzato ad assicurare la difesa tecnica nel processo e solo in via eventuale, in caso di impossibilità dell'imputato ad adempiere al pagamento della prestazione dell'avvocato o in caso di irreperibilità, ad assicurare al difensore il compenso per l'attività svolta.

Lo svolgimento del rapporto trova, invece, la sua disciplina nelle norme contrattuali. Dalle considerazioni svolte consegue l'applicabilità del Codice del Consumo anche alla difesa d'ufficio nelle ipotesi in cui l'imputato rivesta la qualifica di consumatore - "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (art. 3, comma 1, lett. a) della L. n. 281/98) - e cioè si trovi di fronte un "professionista" - ai sensi della lett. e) della medesima disposizione, "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale" -, con valorizzazione del criterio funzionale connesso all'attività svolta dal secondo nei confronti del primo.

La nozione di consumatore deve essere, pertanto, valutata in relazione alla posizione che il soggetto assume in un determinato contratto, in funzione della natura e della finalità dello stesso e, sebbene la difesa d'ufficio sia connotata da aspetti pubblicistici nella sua genesi e negoziali nella fase di attuazione del rapporto, è conforme al principio di effettività della tutela del consumatore estendere la disciplina consumeristica alla parte assistita dal difensore d'ufficio, con conseguente applicazione dell'art. 66-bis del

D.lgs. n. 206/2005, che introduce un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile per tutelarne la posizione, quale parte debole nel rapporto con il professionista, prevedendo come foro competente quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. Il criterio del foro del consumatore è criterio inderogabile e prevalente su ogni altro (Cass. Sez. 2, 5 febbraio 2024, n. 3241), incluso l'ulteriore foro speciale individuato ex art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, nelle controversie in cui l'avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali.

Pertanto, considerata la qualifica di consumatore di Cristian Mangione, deve essere dichiarata la competenza per territorio del Giudice di Pace di Trani, quale luogo di residenza del consumatore in relazione all'azione per il recupero del credito professionale da parte del difensore d'ufficio.

3. Con un secondo motivo di ricorso Roberto Prete lamenta la <<violazione di norma di legge ed in particolare dell'art. 91 comma IV c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.>>.

Secondo il ricorrente, poiché la causa ha valore inferiore ad € 1.100,00, essendo stata richiesta la corresponsione di € 692,00 - comprensive di IVA e CPA-, avrebbe dovuto trovare applicazione il limite previsto dalla norma richiamata che, in relazione alle cause avanti al Giudice di Pace inferiori al valore indicato, le spese e competenze liquidate dal Giudice non possono superare il valore della domanda.

Il motivo deve essere disatteso.

Le spese liquidate dal Tribunale di Treviso sono relative al giudizio d'appello, non al giudizio avanti al Giudice di Pace che nulla aveva disposto sulle spese.

Manca pertanto il presupposto per l'applicazione dell'art. 91 co 4 c.p.c., la cui violazione è stata lamentata dal ricorrente.

4. Con un terzo motivo di ricorso Roberto Prete lamenta la <<violazione di norma di legge ed in particolare degli artt. 10 del DPR n. 115/2002 e 32 disp. att. e falsa applicazione dell'art. 13 co 1 quater del DPR n.115/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.>>

Lamenta il ricorrente che sarebbe stato erroneamente disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di controversia esente.

Il motivo è fondato.

L'art. 32 disp. att. c.p.p. prevede che le procedure di recupero dei crediti professionali, vantate dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 10 DPR n. 115/2002 le stesse procedure sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente non vi è il presupposto per l'applicazione dell'art. 13 DPR cit. nella parte in cui prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

La doglianza può peraltro essere decisa ex art. 384 c.p.c., non richiedendo accertamenti di merito, con l'eliminazione, nel provvedimento impugnato, della declaratoria di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

5. In conclusione, debbono essere respinti il primo e il secondo motivo di ricorso; il terzo motivo è fondato e questa Corte, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., espunge dalla sentenza del Tribunale di Treviso la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13 DPR n. 115/2002.

Nulla sulle spese, essendo Cristian Mangione rimasto intimato.

P . Q . M .

La Corte di Cassazione respinge il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e, decidendo nel merito, espunge dalla sentenza del Tribunale di Treviso la declaratoria di sussistenza dei

presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, del 15 aprile 2025.

Il Presidente
MILENA FALASCHI